

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO FORESTALE COLLE ROTONDO
Approvato dalla Assemblea dei Soci del 20 GENNAIO 2010

Art. 1 - Campo di applicazione del regolamento

Il funzionamento tecnico-amministrativo del consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo statuto, dal presente regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del consorzio.

1

TITOLO 1

Attività del consorzio

Art. 2 - Attività

Il consorzio ha per oggetto sociale quanto previsto dall'art. 2 dello statuto, e pertanto può esercitare tutte le attività connesse al raggiungimento di tale obiettivo.

Art. 3 - Operazioni

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali il consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società od ente, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.

Il consorzio potrà concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal consiglio di amministrazione necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal consorzio se in precedenza i consorziati interessati alla operazione non abbiano dato idonee garanzie provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

Art. 4 - Svolgimento dei compiti

A norma di statuto il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. E' quindi compito del Consiglio di Amministrazione, in applicazione dello statuto e del presente regolamento, definire le attività da svolgere e i soggetti incaricati di realizzare le attività.

TITOLO 2

Della gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali

Art. 5 – Consenso alla gestione

I Soci proprietari, col presente atto, quali Enti esponenziali della collettività dei naturali del luogo, titolari dei diritti di uso civico e proprietari dei terreni interessati dichiarano di consentire, così come il presente atto consente, al Consorzio, che accetta, la gestione ordinaria e straordinaria dei terreni agro-silvo-pastorali.

Il presente Regolamento riguarda tutti i terreni agro-silvo-pastorali di proprietà dei soci proprietari.

I terreni agro-silvo-pastorali eventualmente successivamente acquisiti alla proprietà comunale ovvero eventualmente reintegrati nella sua disponibilità si intendono anch'essi oggetto della presente.

I proprietari dichiarano di avere la libera disponibilità di tutti i terreni oggetto della gestione che vengono consegnati al Consorzio liberi da ogni vincolo, peso, ipoteca o gravame di qualsiasi sorta, esclusi quelli naturalmente concernenti i vincoli idrogeologici o altrimenti connessi alla difesa della natura con rispetto anche dei vincoli degli usi civici ove presenti. E' inoltre fatta salva l'eventuale servitù di metanodotto, elettrodotto, telefonia e simili.

Restano a totale carico dei proprietari, che ne riterrà di tutto indenne il Consorzio, eventuali pretese di terzi relative ai terreni oggetto della presente convenzione; il proprietario farà salvo il Consorzio da qualsiasi onere, spesa o danno dovesse derivarne.

Il Proprietario, quindi, si obbliga a porre in essere ed a consentire tutto quanto di sua competenza per rendere possibile la migliore e più razionale gestione tecnica-economica dei terreni.

Il consorzio, al fine di utilizzare le provvidenze pubbliche, istituirà apposito fascicolo aziendale delle proprietà gestite. Il proprietario si impegna a fornire in appositi atti tutte le modificazioni che dovessero intervenire in merito alle superfici gestite.

Art. 6 - Usi civici

Gli usi civici eventualmente gravanti sui terreni oggetto del presente contratto saranno onorati dal Consorzio che ne assume la gestione in nome e per conto del Proprietario.

Il presente regolamento ha rilevanza per l'applicazione dell'art. 16 della Legge Regionale 3.3.1988 n° 25 "Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche – Esercizio delle funzioni amministrative". I Soci Proprietari dichiarano il proprio assenso alla gestione da parte del Consorzio dei terreni oggetto di contratto anche ai sensi della suddetta normativa.

Art. 7 - Durata e revoca della gestione

La concessione in gestione ha inizio dalla data di ammissione al Consorzio ed avrà durata per quindici anni e comunque anche oltre sino alla scadenza di validità del Piano di Gestione e assestamento, presente o che si andrà a redigere o revisionare.

La concessione in gestione si intenderà tacitamente rinnovato per un quinquennio o comunque anche oltre sino alla scadenza di validità del Piano di Gestione e assestamento vigente al momento della scadenza, salvo disdetta del proprietario da inviare da una parte all'altra almeno sei mesi prima della scadenza.

La gestione potrà essere comunque revocata da una delle parti per palese violazione delle clausole dello statuto consortile o del presente regolamento o per dolo o colpa grave.

Art. 8 - Criteri generali di gestione

Il consorzio gestisce ed amministra i beni agro-silvo-pastorali dei singoli consorziati in modo autonomo e separato dai patrimoni degli altri consorziati.

Le attività eventualmente non previste dai Piani di Gestione, assestamento e/o taglio regolarmente approvati dal proprietario non potranno essere realizzate se non previa autorizzazione del proprietario stesso espresso in idonei atti.

I frutti netti delle attività realizzate saranno ristornati ai singoli proprietari, precisandosi che tutti i proventi delle singole attività di gestione, detratti i costi relativi, sono ristornati al proprietario, salvo una quota per la copertura degli oneri generali decisa dal Consiglio di Amministrazione.

Il Gestore gestisce i beni agro-silvo-pastorali dei singoli proprietari aderenti al gruppo ai fini della certificazione forestale in conformità agli standard FSC e/o PEFC di buona gestione forestale.

Il Consorzio, inoltre, per la migliore gestione economica dei terreni, potrà tentare di accedere a qualsiasi tipo di finanziamento.

Art. 9 - Programmazione degli interventi

Per coordinare la realizzazione dei compiti di cui al presente regolamento, il Consorzio, su proposta della Direzione Tecnica, invia al proprietario, entro il mese di dicembre dell'anno solare precedente, un programma annuale di intervento. Se entro i successivi trenta giorni dall'invio del programma il proprietario non esprime rilievi il Consorzio procederà alla sua realizzazione.

Art. 10 - INTERVENTI PREVISTI - Piano di gestione e/o assestamento forestale

Il Consorzio si impegna a realizzare o ad aggiornare alla scadenza il piano di assestamento, di gestione, dei tagli colturali, a seconda dei casi, delle proprietà, curandone la redazione e l'iter di approvazione da parte degli Enti preposti.

Le linee del Piano di assestamento e/o gestione dovranno essere concertate con il Proprietario prima dell'inizio della redazione e il Piano dovrà essere approvato dal Proprietario secondo la vigente legislazione prima dell'invio agli organismi preposti per l'approvazione definitiva.

Il Piano di gestione e assestamento potrà essere attuato dal Consorzio appena approvato dal Proprietario, anche nelle more della approvazione degli organi regionali preposti, salvo quanto previsto dalla vigente normativa in merito alle autorizzazioni necessarie. In tal senso, ai fini della attuazione del presente contratto, per Piano di Gestione e assestamento si intende quello approvato dagli organi preposti del Proprietario.

I relativi oneri per la redazione o aggiornamento del Piano, secondo quanto approvato dalle autorità forestali competenti, ove non coperti o coperti parzialmente da finanziamento pubblico, saranno coperti, interamente o parzialmente a seconda dei casi, con i proventi della gestione, anche in più annualità.

Art. 11 - INTERVENTI PREVISTI - Tagli colturali di utilizzazione e/o di uso civico

Il piano esecutivo annuale delle utilizzazioni fa parte del programma annuale degli interventi predisposto dal Consorzio all'inizio di ogni anno, sulla base delle prescrizioni contenute nel piano di gestione e assestamento, ove presente.

Esso deve indicare analiticamente, nella loro quantità e cronologia di esecuzione, i lavori da svolgere nel corso dell'anno e la previsione di introito per il Proprietario.

Il Consorzio quindi elaborerà di volta in volta appositi progetti per la realizzazione di tagli colturali con legnatico destinato alla vendita e/o al soddisfacimento degli usi civici.

In caso il legnatico sia destinato alla vendita il Consorzio dovrà procedere ad apposito avviso pubblico per la vendita, a sua discrezione, in piedi, su letto di caduta, all'imposto. Oltre a quanto previsto per il valore di macchiatico sugli elaborati progettuali, tutti i ricavi oltre il prezzo a base d'asta sono di competenza del Proprietario. In mancanza di acquirenti si intende che il legnatico è acquistato dal Consorzio al prezzo posto a base d'asta.

Nel caso di tagli boschivi con legnatico destinato alla vendita, o negli altri casi previsti, il Consorzio effettuerà a nome del Proprietario tutti i relativi versamenti al Fondo miglorie boschive secondo la normativa vigente. In alternativa il Consorzio predisporrà periodicamente uno o più progetti per l'utilizzo di tali fondi da presentare al Proprietario e alle autorità forestali per l'approvazione, curandone quindi l'iter e la successiva realizzazione. I fondi destinati al Fondo miglorie boschive potranno inoltre essere utilizzati dal Consorzio per coprire gli oneri derivanti dalla redazione del Piano di gestione ed assestamento e/o per il cofinanziamento di attività forestali di miglioramento.

Il Consorzio effettuerà tutte le operazioni necessarie per il soddisfacimento dell'uso civico secondo gli usi e le consuetudini locali. Il Consorzio quindi elaborerà di volta in volta appositi progetti di taglio colturale per l'utilizzo dell'uso civico da sottoporre al Proprietario e alla autorità forestale. Il Proprietario quindi, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Consorzio, con apposito atto deciderà i criteri di assegnazione ai cittadini del materiale legnoso. Il Consorzio, anche attraverso le strutture operative socie, in base a tali criteri, procederà al relativo avviso pubblico, alla eventuale selezione dei cittadini beneficiari, e all'incasso delle somme quali rimborso dovuto dai cittadini al Proprietario e alla relativa consegna al domicilio dei cittadini o ad un deposito indicato dal Proprietario del materiale legnoso.

Ai sensi della normativa vigente i progetti di taglio colturale potranno prevedere, nell'ambito dello stesso progetto, un utilizzo misto del materiale legnoso, in parte destinato ad uso civico e in parte destinato alla vendita, nonché, previo accordo del proprietario, di destinare parte i proventi della vendita, in tutto o in parte, a ridurre gli oneri per l'uso civico ai cittadini.

In caso di intervento di miglioramento boschi con finanziamento pubblico il materiale legnoso retribibile sarà comunque gestito secondo i commi precedenti, ovviamente per i soli costi non coperti da

finanziamento. In caso di finanziamento parziale del progetto il materiale legnoso retraibile, soddisfacendo i diritti di uso civico, potrà essere inoltre utilizzato per la copertura degli oneri non coperti da finanziamento, ove permesso.

Art. 12 - INTERVENTI PREVISTI - Accesso a finanziamenti pubblici.

Il Consorzio realizzerà sui terreni tutta la progettazione possibile al fine di accedere ai fondi che a tale scopo sono messi a disposizione dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione. Quando tali progetti non sono ricompresi nel Piano di gestione e assestamento gli stessi dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Proprietario. La progettazione riguarderà sia gli aspetti direttamente forestali che, su richiesta del Proprietario, anche attività assimilabili o complementari.

Art. 13 - INTERVENTI PREVISTI - Crediti di carbonio.

Il Consorzio potrà attivare una politica tendente alla attivazione della gestione dei crediti di carbonio di cui alle misure attuative del protocollo di Kyoto. Lo scopo potrà essere ottenuto anche partecipando ad apposite strutture societarie e/o consortili cui potranno essere ceduti i crediti. Gli eventuali proventi derivanti dalla gestione dei crediti di carbonio relativi ai terreni oggetto del presente contratto saranno per il 75% (settantacinque per cento) a beneficio del Consorzio, che si accollerà tutti gli oneri necessari per l'ottenimento di tali proventi, e per il 25% a beneficio del Proprietario, su cui non dovrà ricadere alcun onere a tale titolo.

Art. 14 - INTERVENTI PREVISTI – Altri interventi

Per il conseguimento delle finalità di cui al presente contratto, il Consorzio può eseguire tutti gli interventi previsti sul Piano di Gestione e/o assestamento nonché, ove non previsti, tutti quelli debitamente autorizzati dal Proprietario, ivi compresi la realizzazione e manutenzione di infrastrutture forestali e rurali (strade forestali, piste di esbosco, condotte permanenti per l'esbosco del legname, piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali) comprese quelle per la migliore utilizzazione delle biomasse legnose anche per la produzione di energie elettrica e termica. Previa autorizzazione del Proprietario e a seguito di appositi accordi potranno anche essere realizzate infrastrutture per la produzione di energia da fonti sostenibili quali solare, eolica e mini idroelettrica, oltre che da biomassa.

Sulle strade forestali e sulle piste di esbosco il Consorzio, previo parere vincolante del Proprietario, potrà vietare la circolazione in concomitanza con l'esecuzione di lavori forestali, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonché di quelli impiegati nello svolgimento di pubblici servizi o funzioni oppure muniti di autorizzazione rilasciata per particolari e motivate necessità Consorzio o dal Proprietario. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione a cura del Consorzio di apposito segnale, e potrà essere integrato da idonea barriera. In mancanza di apposito regolamento le autorizzazioni ai residenti vengono rilasciate dal Consorzio su delega del Proprietario in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Art. 15 - INTERVENTI PREVISTI – Servizio di custodia forestale

Il Consorzio, in accordo con il Proprietario, potrà organizzare un servizio di custodia forestale rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni agro-silvo-pastorali nonché alla tutela dell'ambiente naturale.

I relativi oneri saranno coperti con i proventi della gestione ordinaria e straordinaria.

Art. 16 – Autorizzazioni e miglioramenti fondiari

Per tutta la durata della gestione, il Proprietario garantisce al Consorzio la pacifica possibilità di operare su tutti i terreni, anche in caso di alienazione degli stessi e nel contempo si impegna a non eseguire alcuna opera, lavoro, fatto o atto comunque incompatibili o di ostacolo alla gestione ordinaria e straordinaria di carattere agro-silvo-pastorale cui al presente regolamento e a tenere indenne il Consorzio da eventuali pretese di terzi, relative alle terre in questione salvi, ovviamente, i diritti civici.

Il Proprietario si impegna a dare il nullaosta per tutto quanto sarà necessario ed utile ad una razionale ed efficiente gestione e per ottenere le provvidenze che il Consorzio potrà richiedere per gli interventi, con l'intesa che dette provvidenze andranno ad esclusivo beneficio del Consorzio senza che il Proprietario possa avanzare pretesa alcuna su di esse.

Il Proprietario, inoltre, esprime esplicito atto di assenso a tutte le iniziative che il Consorzio porrà in essere sui terreni oggetto di gestione, in qualunque modo finanziate.

Il Consorzio non potrà pretendere alcunché né in corso di contratto, né allo scadere di esso, per le spese di miglioramento, trasformazione, addizioni e costruzioni eseguite sui terreni oggetto del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, che andranno tutte a favore del Proprietario il quale non sarà tenuto al pagamento di indennità o di corrispettivi di alcun genere.

Art. 17 - Responsabile tecnico

La Direzione tecnica del consorzio sarà affidata con delibera del consiglio di Amministrazione a uno dei soci privati cooperativi nella persona di un responsabile tecnico che dovrà essere un tecnico forestale laureato ed abilitato alla professione. E' in facoltà del socio la sostituzione del responsabile tecnico di gestione in qualsiasi momento purché con persona avente le caratteristiche di cui sopra.

Gli oneri relativi alla direzione tecnica trovano copertura nelle attività consortili.

La direzione tecnica svolge i compiti e ha i poteri di cui allo statuto e al presente regolamento.

Art. 18 - Esecuzione delle attività consortili

Per tutte le attività di cui al presente contratto, operative, tecniche o amministrative, o comunque realizzate dal e a seguito della gestione, provvede di norma il Consorzio, anche attraverso l'opera delle strutture socie dello stesso. Per le attività tecniche il Consorzio potrà inoltre utilizzare incarichi professionali, collaborazioni, ecc.

Il Consorzio potrà anche, ove accertasse la indisponibilità delle associate, provvedere anche utilizzando l'opera di terzi o i beni e le attrezzature di enti, di privati, di imprese messi a disposizione mediante appositi incarichi o convenzioni.

Ove il Consorzio non utilizzasse strutture interne o dei soci dovrà operare utilizzando apposite procedure di trasparenza per la scelta dei contraenti.

Il Proprietario è completamente estraneo ai rapporti intercorrenti fra il Consorzio ed i suoi soci, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 19 - Congruità dei costi

La direzione tecnica nel predisporre progetti e programmi dovrà prioritariamente utilizzare prezziari in uso nella pubblica amministrazione (prezziario regionale per interventi di forestazione, prezziario regionale per le opere pubbliche, prezziario per le opere in verde, ecc.) o prezziari di riferimento del settore (prezziari elaborati da Istituti universitari, di ricerca, ecc.) o anche di regioni limitrofe alla Regione Abruzzo.

In mancanza la direzione tecnica dovrà elaborare i prezzi con apposita analisi o far riferimento a ricerche di mercato. In tal caso la direzione tecnica dovrà attestare la congruità dei costi.

TITOLO 3

Dei soci

Art. 20 - Soci

Possono essere soci del Consorzio i proprietari e conduttori di terreni agro-silvo-pastorali ricadenti nel comprensorio ALTO SANGRO - PELIGNA. Possono essere soci comunque anche tutti i proprietari ricadenti nella Provincia DELL'AQUILA non facenti parte di altro Consorzio.

Possono inoltre far parte del Consorzio i Consorzi e le Cooperative operanti nel settore agro-silvo-pastorali, senza limite territoriale, nonché altri Enti comunque costituiti aventi finalità nello sviluppo del patrimonio agro-silvo-pastorale)

Art. 21 - Modalità di ammissione dei soci

Il soggetto che intende far parte del consorzio dovrà inoltrare domanda scritta al Presidente, secondo le modalità di seguito stabilite.

La domanda di ammissione dovrà contenere: l'esatta denominazione dell'organizzazione (impresa, ente, associazione, consorzio, cooperativa, ecc.), la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante, le generalità della persona che rappresenterà il socio negli organi consortili, la dichiarazione a firma autografa del legale rappresentante attestante la conoscenza delle norme statutarie, nonché di quelle del presente regolamento e la accettazione di ogni clausola in esse contenuta.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

per proprietari di terreni agro-silvo-pastorali:

1. dati catastali della proprietà agro-silvo-pastorale amministrabile dal consorzio;
2. documenti che attestino il diritto di proprietà e/o d'uso delle aree agro-silvo-pastorali amministrabili dal consorzio
3. Per i soci aderenti al gruppo ai fini della certificazione autodichiarazione che attesti l'assenza di contenziosi in corso (es. contenziosi ereditari, contenziosi di confine,, ...)

inoltre:

- a) in caso di proprietà pubblica: delibera di adesione al consorzio ;
- b) in caso di beni frazionali di uso civico: delibera di adesione al consorzio;
- c) in caso di proprietà privata associata: estratto autentico dello statuto sociale in vigore, delibera di adesione al consorzio.

per conduttori a qualsiasi titolo di terreni agro-silvo-pastorali:

1. copia del contratto fra proprietario e conduttore. Per i soci aderenti al gruppo ai fini della certificazione il contratto dovrà avere una durata che garantisca una permanenza di lungo periodo nel consorzio;
2. dati catastali della proprietà agro-silvo-pastorale amministrabile dal consorzio;
3. dichiarazione del proprietario che autorizza il conduttore a far parte del consorzio, ed, ove necessario, si impegna a permanere nello stato di socio per il periodo minimo stabilito dallo statuto, dal presente regolamento e da eventuali accordi di ammissione.

per non proprietari (consorzi e cooperative operanti nel settore agro-silvo-pastorale ed altri Enti comunque costituiti aventi finalità nello sviluppo del patrimonio agro-silvo-pastorale):

- a) in caso di enti pubblici: delibera di adesione al consorzio;
- b) in caso di strutture private: certificato di iscrizione CCIAA, eventuale copia dello statuto sociale in vigore, eventuale copia della delibera di adesione al consorzio.

In ogni caso il consiglio di amministrazione o l'assemblea potranno richiedere ulteriore documentazione.

La direzione tecnica del consorzio effettua la verifica della regolarità della domanda presentata e dei documenti a corredo con lo scopo di fornire tutte le indicazioni necessarie per deliberare l'ammissione.

L'ammissione di un nuovo consorziato è proposta dal presidente o dal consiglio di amministrazione e deliberata, secondo quanto previsto dallo statuto, dalla Assemblea dei soci con la maggioranza statutariamente prevista.

La decisione assembleare di ammissione con relativa determinazione della quota da sottoscrivere nel fondo consortile dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato entro 30 giorni.

La formalizzazione di adesione è subordinata alla accettazione in forma scritta da parte dell'interessato della decisione assembleare comprensiva della determinazione della quota consortile e della eventuale tassa di ammissione.

L'eventuale delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

I soci che entrano a far parte del consorzio sono tenuti a regolarizzare la propria posizione nei termini indicati sulla comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

Art. 22 - Obblighi dei soci

Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dallo statuto e dal regolamento interno.

I soci proprietari e conduttori di terreni agro-silvo-pastorali all'atto della ammissione conferiscono al consorzio la gestione dei terreni consistente nella realizzazione operativa dei Piani di Gestione ed assestamento, nonché la redazione e/o la revisione degli stessi, con le modalità previste da eventuali accordi di ammissione e dal presente regolamento.

La quota di iscrizione consortile è fissata di volta in volta dalla delibera di ammissione. Tali quote dovranno essere fissate e versate anche in assenza di proprietà fondiarie.

Per le nuove iscrizioni l'assemblea potrà proporre una tassa di ammissione, non restituibile, oltre alla quota consortile.

Ai sensi della L. 10 maggio 1976 n° 377 la responsabilità dei soci è limitata al patrimonio consortile.

Art. 23 - Obbligazioni consortili per iniziative su mandato dei soci

Per le operazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli soci rispondono solo questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra consorzio e consorziati, il debito dell'insolvenza potrà trovare, con provvedimento motivato, copertura nei proventi di gestione.

L'eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare a un gruppo di soci mandanti del consorzio in specifiche operazioni dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima del conferimento del mandato.

I consorziati interessati dovranno fornire pro-quota le controgaranzie per le cauzioni e per le altre garanzie cui sarà tenuto il consorzio.

Art. 24 - Modalità di uscita dei soci dal consorzio

Uscita per recesso

Salvo i casi stabiliti dall'art. 6 dello statuto, il recesso dal consorzio è consentito nei seguenti casi:

1. inadempienza degli obblighi assunti dal consorzio nei confronti del socio, stabiliti dal presente regolamento, dallo statuto, e, per i soci aderenti al gruppo ai fini della certificazione, anche dal Manuale di Gruppo e relative procedure -;
2. cambio di destinazione d'uso delle proprietà agro-silvo-pastorali delegate al consorzio;
3. esproprio totale delle proprietà agro-silvo-pastorali delegate al consorzio;
4. distruzione totale del patrimonio agro-silvo-pastorale delegato al consorzio per disastri naturali (incendio, frane, alluvioni, uragani, ...).

Il recesso dal consorzio avviene secondo quanto stabilito nello statuto.

Uscita per esclusione

Salvo i casi stabiliti dall'art 6 dello statuto, l'esclusione dal consorzio può avvenire nei seguenti casi:

1. morosità del socio nel pagamento degli oneri dovuti al consorzio o ad altro socio non regolarizzati entro 120 giorni dalla data della comunicazione di richiesta di regolarizzazione;
2. gravi inadempienze da parte del socio degli obblighi - stabiliti dal presente regolamento, dallo statuto, dal Manuale di Gruppo e relative procedure – assunti nei confronti del consorzio o di altro socio, inclusi quelli relativi alla certificazione.

Art. 25 - Permanenza nel consorzio

I soci proprietari e conduttori di terreni agro-silvo-pastorali si impegnano a permanere nel consorzio per il tempo necessario alla realizzazione operativa dei Piani di Gestione ed assestamento vigenti, salvo motivi di recesso nei casi previsti.

Art. 26 - Sanzioni

In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi del consorzio, il presidente invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca il consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni.

Qualora l'inadempienza del socio non assuma gravità tale da meritare l'esclusione secondo quanto previsto dallo statuto, sono applicabili le seguenti sanzioni:

a) per morosità nel versamento delle quote di ogni tipo, nel pagamento o nel rimborso delle spese, nel risarcimento del danno o nel soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione pecuniaria nei confronti del consorzio o di un altro socio sono dovuti gli interessi per tutto il periodo del ritardo computati ad un saggio pari al doppio del tasso di interesse legale. Se la morosità si protrae per oltre quattro mesi, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea può deliberare l'esclusione del socio moroso dal consorzio.

b) per inadempienza degli obblighi assunti dal consorzio per conto dei consorziati nei confronti di terzi in relazione a lavori od altre prestazioni, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre all'addebito al socio inadempiente delle maggiori spese e del danno subito, l'assemblea può escludere il socio dalla partecipazione all'organizzazione comune fintantoché non sarà in grado di dimostrare di aver raggiunto la capacità tecnica ed operativa che risponda alle esigenze cui il consorzio deve soddisfare ed al prestigio indiscusso di cui deve godere.

Art. 27 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie tra soci e tra questi e il Consorzio, in ordine all'interpretazione del presente Statuto, è demandata ad un arbitro unico nominato in accordo fra le parti, che deciderà anche irritualmente.

L'arbitro giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma, salvo il diritto di contraddittoria.

Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere reso entro sessanta giorni, salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta influenza sullo svolgimento dell'attività del consorzio. In questo caso, il termine massimo sarà di trenta giorni. La sussistenza o meno, del caso di urgenza sopra previsto è rimessa alla decisione del consiglio di amministrazione.

TITOLO 4

Del funzionamento degli organi consortili

Art. 28 - Funzionamento degli organi consortili

Per il funzionamento degli organi consortili si fa riferimento a quanto previsto dallo statuto.

Alle riunioni degli organi consortili partecipa, senza diritto di voto, la Direzione tecnica.

Le funzioni del segretario degli organi possono essere svolte dalla direzione tecnica.

Art. 29 - Modalità di convocazione delle riunioni

L'assemblea e il Consiglio di Amministrazione possono essere convocate dal Presidente mediante avviso di convocazione inviata per lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica, pubblicazione su sito internet), a ciascun interessato.

Art. 30 - Modalità di svolgimento delle riunioni

Oltre che attraverso riunioni convocate in un luogo fisico le riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione potranno effettuarsi anche in video conferenza, purché almeno il Presidente e il segretario si trovino fisicamente nello stesso luogo.

Le decisioni sia assembleari che del Consiglio di Amministrazione potranno inoltre essere assunte anche attraverso una consultazione scritta che deve essere inviata a tutti gli interessati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. Agli interessati è assegnato un termine non inferiore a giorni cinque per trasmettere la risposta, che deve

essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La proposta si intende approvata quando rispondono positivamente tanti interessati che rappresentino la maggioranza necessaria ad assumere la decisione proposta.

Art. 31 - Modalità delle decisioni dell'Assemblea

Ogni componente l'Assemblea ha diritto a tanti voti in proporzione alle quote possedute nel fondo consortile.

Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Art. 32 - Modalità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione

Ogni consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 33 - Trattamento degli amministratori

Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. Essi hanno solo diritto al rimborso delle spese sostenute a piè di lista con le modalità normalmente applicate per i lavoratori dipendenti.

TITOLO 5

Della gestione finanziaria del consorzio

Art. 34 - Contabilità di gestione

La contabilità di gestione è redatta dal Consorzio sulla base temporale dell'anno solare ed è tenuta secondo i criteri di oculata prudenza.

La contabilità di gestione è redatta secondo la classificazione delle entrate e delle spese atte a rappresentare le articolazioni finanziarie dei singoli progetti e delle singole attività di gestione.

Gli eventuali disavanzi di gestione dovranno trovare copertura con gli avanzi di gestione degli anni successivi o, in mancanza, essere coperti dai soci in proporzione alla quota posseduta nel fondo consortile.

Gli eventuali avanzi di gestione, non utilizzati ai sensi del comma precedente, potranno essere accantonati nella contabilità di gestione al fine di un loro utilizzo entro il secondo esercizio successivo per attività statutarie del consorzio, in esenzione da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 7 della L. 240 del 21 maggio 1981.

La contabilità di gestione sarà redatta dal Consorzio ed inviata al Proprietario entro il 31 gennaio dell'anno successivo quello cui si riferisce. Il Proprietario potrà nei trenta giorni successivi presentare le proprie motivate osservazioni. In mancanza di osservazioni entro tale termine la contabilità di intende definitivamente adottata.

Art. 35 – Spese generali

Alle spese generali del consorzio si fa fronte con una percentuale su tutte le attività consortili.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione stabilirà la percentuale che dovrà essere trattenuta dal consorzio su ciascuna attività consortile.

Per le attività compiute dal consorzio in nome o per conto dei singoli consorziati, le entrate e le uscite saranno ripartite tra i singoli consorziati interessati.

Art. 36 - Finanziamenti del consorzio

Le spese per la gestione del consorzio sono totalmente coperte dalle attività di gestione, salvo specifici contributi da parte dello Stato, della regione o di altri enti pubblici.

TITOLO 6

Della certificazione di gruppo FSC e/o PEFC (Gestione Forestale Sostenibile e rintracciabilità dei prodotti)

Art. 37 - Certificazioni della gestione forestale sostenibile e rintracciabilità dei prodotti

Il Consorzio dovrà attivare una politica che tenda alla certificazione della G.F.S. - Gestione Forestale Sostenibile (secondo gli schemi riconosciuti a livello internazionale FSC e/o PEFC). La certificazione potrà essere ottenuta anche partecipando ad una certificazione di gruppo. Lo schema per la certificazione di gruppo FSC e/o PEFC si applica alle proprietà agro-silvo-pastorali gestite dal Consorzio anche ai fini della certificazione, per le attività forestali e per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non).

Il funzionamento tecnico-amministrativo della Gestione ai fini dell'ottenimento e mantenimento della certificazione di gruppo secondo lo schema FSC e/o PEFC è retto, oltre che dalle disposizioni del presente contratto, dal Manuale di Gestione del Gruppo e dalle relative Procedure che vincolano gli aderenti al gruppo.

Il Consorzio è responsabile delle attività per la predisposizione, implementazione, mantenimento e periodico aggiornamento dello schema per la certificazione di gruppo FSC e/o PEFC, inclusa la gestione dei rapporti con l'ente di certificazione, nonché per il rispetto degli standard FSC e/o PEFC di buona gestione forestale nelle singole proprietà date in gestione anche ai fini della certificazione.

Il Consorzio si adopera per adeguare la gestione forestale e lo schema di gruppo a eventuali modifiche apportate negli standard FSC e/o PEFC di buona gestione forestale locali e/o internazionali e nei requisiti per la certificazione di gruppo.

Ai soli fini della Certificazione il Proprietario e il Consorzio si impegnano, ai fini dell'ottenimento e mantenimento della certificazione di gruppo FSC e/o PEFC, a rispettare, oltre al presente Regolamento, il Manuale di Gruppo e le relative Procedure per quanto di loro competenza.

Il Consorzio accetta di sottoporsi e collabora alle visite di valutazione necessarie all'ottenimento e mantenimento della certificazione FSC e/o PEFC. Per quanto di sua competenza, si impegna a mettere in atto le misure necessarie a risolvere ogni eventuale non conformità riscontrata.

Il Consorzio ai fini della certificazione si impegna a perseguire idonee forme di comunicazione interna ed esterna ed ad attuare la consultazione di tutte le parti interessate.

I criteri di gestione sostenibile dovranno essere concertati con il Proprietario.

Gli oneri relativi all'ottenimento e al mantenimento della certificazione, in mancanza di provvidenze pubbliche, troveranno copertura nelle attività di gestione.

Tutti i soci aderenti al gruppo ai fini della certificazione accettano di sottoporsi e collaborano alle visite di valutazione necessarie all'ottenimento e mantenimento della certificazione FSC e/o PEFC. Per quanto di loro competenza, si impegnano a mettere in atto le misure necessarie a risolvere ogni eventuale non conformità riscontrata.

Il Consorzio e i soci aderenti al gruppo ai fini della certificazione si impegnano a perseguire idonee forme di comunicazione interna ed esterna ed ad attuare la consultazione di tutte le parti interessate.

TITOLO 7

Disposizioni finali

Art. 38 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato sullo statuto e sul presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in quanto applicabile e alle decisioni legittimamente assunte dagli organi consortili.

Il presente regolamento, approvato dai soci proprietari, costituisce anche convenzione di gestione regolante i rapporti fra gli stessi e il Consorzio.

Il Consorzio dichiara di voler godere di tutte le agevolazioni fiscali e contributive previsti dalle vigenti leggi in quanto applicabili.